

## SCHEMA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVARA ED IL COMUNE DI..... PER I SERVIZI DI CATTURA/RECUPERO DI CANI RANDAGI E/O VAGANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI .....- PER LA CUSTODIA TEMPORANEA PRESSO IL CANILE SANITARIO DI NOVARA PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA

L'anno 2017, addi.....del mese di.....in Novara presso la sede del Servizio Ambiente e Protezione Civile in V.le Manzoni n. 8/A.

## TRA

IL COMUNE DI NOVARA, con sede in Novara in Via F.lli Rosselli 1 - C.F. e P.IVA 00125680033, rappresentato dal Dirigente del Servizio – Arch Franco MARZOCCA, nato a Cuggiono il 02/01/1954 e domiciliato per la carica presso il Comune di Novara, giusta i poteri conferiti con provvedimento sindacale prot. n. 005809/2017 del 01/02/2017 ;

## E

IL COMUNE DI ..... nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig.

### Premesso:

- ) che la Legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede l'onere per i Comuni singoli o associati, della costruzione e gestione di canili sanitari e canili rifugio per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con L.R. N. 34/93 e del Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 4359/93;
- ) la Legge Regionale n.34 del 26/7/1993 "Tutela e controllo degli animali da affezione" e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 4359 dell'11/11/93 ribadiscono l'obbligo per i Comuni, singoli o associati, di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;

### Dato atto che:

- il Comune di Novara è dotato di Canile Sanitario Comunale dal 1995 ed ha garantito dal 1997 ad oggi l'erogazione dei servizi di gestione del Canile Sanitario comunale e dei servizi di cattura/recupero di cani randagi e/o vaganti sul territorio dei comuni convenzionati e la custodia temporanea presso il Canile Sanitario attraverso apposite convenzioni rinnovate nel corso degli anni successivi;

- in data 31/12/2016 sono scadute le convenzioni triennali stipulate precedentemente dal Comune di Novara con i Comuni aderenti ed è pertanto necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione sostitutiva di quella precedente.

**Considerato:**

- ) che è intendimento del Comune di Novara proseguire a svolgere la funzione di struttura territoriale centralizzata per la gestione associata delle azioni di tutela nei confronti del fenomeno del randagismo canino in osservanza alle normative obbligatorie di legge di cui in premessa;
- ) è pertanto necessario formalizzare a termini di legge con apposita convenzione i rapporti tra i Comuni che intenderanno aderire ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo 267/2000;
- ) il Comune di .....intende avvalersi dello strumento della convenzione onde proseguire la gestione in forma associata dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, allo scopo di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti gravi limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla leggi predette;

Tutto ciò premesso e considerato,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Lgs.vo 267 del 18/8/2000, regola i rapporti tra il Comune di Novara e il Comune di .....al fine di assicurare i servizi di cattura/recupero di cani randagi e/o vaganti nel territorio del Comune di ..... e la custodia temporanea presso il canile sanitario di Novara per il periodo di osservazione sanitaria;

**ART. 2  
FINALITA'**

I servizi convenzionati sopraspecificati sono finalizzati ad ottenere un risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni stessi ed una maggiore efficienza dei servizi in oggetto, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. Piemonte n. 34/93.

I Comuni sopracitati gestiranno autonomamente, anche in forma associata ed in modo coordinato, il servizio di canile rifugio presso le strutture che avranno individuato e con le quali dovranno stipulate apposite convenzioni.

### **ART. 3 SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO**

Il servizio di accalappiamento e custodia temporanea dei cani randagi e/o vaganti rinvenuti sul territorio del Comune di ....., viene garantito dalla ditta appaltatrice della gestione del canile sanitario del Comune di Novara e del servizio di cattura cani randagi o vaganti incustoditi, secondo le modalità previste nel vigente Capitolato Speciale d'Appalto.

I cani catturati verranno trasferiti immediatamente presso il canile sanitario del Comune di Novara per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO di Novara ed eventuali necessari prestazioni veterinarie eseguite dal Veterinario incaricato dal Comune di Novara.

### **ART. 4 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA/RECUPERO**

Il servizio di cattura/recupero deve essere attivato esclusivamente da personale dipendente del Comune di ..... possibilmente per iscritto a mezzo fax al n. 0321 – 45.41.19 del canile sanitario comunale, nell'orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 18.00 di tutti i giorni o mediante messaggio telefonico al Comando di Polizia Municipale di Novara Tel. 0321 459252 e/o al numero di reperibilità nell'orario notturno tra le ore 18.00 e le ore 8.00 di tutti i giorni dell'anno.

### **ART. 5 GESTIONE SANITARIA DEL CANILE COMUNALE**

Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO competono gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, la verifica del corretto segnalamento effettuato all'atto dell'introduzione dell'animale dal gestore sul registro di carico/scarico presso il Canile Sanitario e sua eventuale correzione e registrazione della data di prima visita; l'identificazione tramite microchip degli animali; la vigilanza e il controllo sul servizio comunale di cattura dei cani e sulla gestione del canile sanitario per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali.

Al Veterinario libero professionista incaricato dal Comune di Novara dell'assistenza veterinaria competono invece eventuali trattamenti vaccinali e antiparassitari e tutti gli interventi di tipo terapeutico (chirurgico e specialistico).

### **ART. 6 SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI**

Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria stabilito dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO presso il canile sanitario comunale, i cani che risultano senza proprietario e che non saranno ceduti a privati e/o restituiti ai Comuni di appartenenza, saranno trasferiti presso le strutture di "canile rifugio" individuate dai rispettivi comuni convenzionati.

Il servizio di canile rifugio per il Comune di Novara è gestito attualmente dall'Associazione E.N.P.A. di Novara presso il Canile rifugio sito in Via Del Gazurlo n. 57.

## **ART. 7 STRUTTURA DEL CANILE SANITARIO**

La struttura del canile sanitario comunale di Novara, sito in Via del Gazurlo n. 55 è costituita da n. 32 Box per la custodia degli animali catturati di cui 4 Box adibiti all'isolamento, n.2 aree sgambamento per la movimentazione degli animali durante il periodo di permanenza e da una palazzina comprendente un ambulatorio, una cucina, un ufficio, e servizi.

## **ART. 8 DURATA**

La presente convenzione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula della stessa.

La convenzione potrà essere integrata/modificata, anche prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari dagli enti aderenti.

Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria nel corso di validità della convenzione dovrà essere approvata da tutti i Comuni convenzionati.

## **ART. 9 RAPPORTI FINANZIARI**

I Comuni convenzionati con il Comune di Novara per i servizi oggetto della presente convenzione come specificati in premessa dovranno concorrere annualmente agli oneri sostenuti dal Comune di Novara, in maniera proporzionale alla popolazione anagrafica degli stessi, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferiscono le spese.

In particolare per la ripartizione delle quote verranno considerati i seguenti oneri:

- Quota di ammortamento per la costruzione del canile sanitario
- Costo per la gestione del canile sanitario e del servizio di cattura cani randagi
- Costo per prestazioni del Veterinario incaricato per gli interventi di tipo terapeutico e per acquisto dei farmaci veterinari
- Quota di ammortamento attrezzature per il funzionamento del canile sanitario
- Quota spese di personale addetto alla gestione amministrativa e contabile e all'attività di coordinamento dei servizi oggetto della presente convenzione
- Quota per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del canile sanitario.

Pertanto la quota di concorso spese a carico del Comune di..... sarà determinata sulla base di un Preventivo di spesa annuale che verrà trasmesso ai singoli Comuni per la approvazione nel rispettivo bilancio previsionale, soggetto a ricalcolo al termine di ogni esercizio in sede di consuntivo sulla base dei costi effettivi sostenuti.

I Comuni convenzionati si impegnano a stanziare annualmente nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota parte a proprio carico per il servizio di cattura cani randagi e gestione del canile sanitario, da trasferire

al Comune di Novara in un'unica soluzione, da versare entro 30 giorni dalla data di ricevimento del Consuntivo spese annuale.

#### **ART. 10 OBBLIGHI E GARANZIE**

Data la natura della presente convenzione, il Comune di..... aderente alla medesima, delega al Comune di Novara le funzioni amministrative, tecniche e contabili e di coordinamento inerenti la gestione del canile sanitario, il servizio di cattura/recupero e custodia presso il C.S.. Ciascuno degli Enti convenzionati si impegna altresì a promuovere nell'ambito del proprio territorio iniziative volte alla tutela nei confronti del fenomeno del randagismo canino, alla corretta registrazione all'anagrafe canina e all'incentivazione dell'affidamento a privati dei cani di propria competenza. Il Comune di Novara è tenuto a mettere a disposizione del Comune convenzionato la documentazione relativa alla gestione dei suddetti servizi, comunicando il nominativo del Responsabile incaricato della gestione del Canile Sanitario.

#### **ART. 11 FORME DI CONSULTAZIONE**

Il Comune di Novara garantisce costante consultazione e informazione agli Enti convenzionati per la disamina complessiva dell'andamento dei servizi in oggetto, il rendiconto della gestione e per acquisire eventuali pareri in merito alle iniziative proposte dal Comune di Novara per la gestione associata delle azioni di tutela e controllo nei confronti del fenomeno del randagismo canino finalizzate al rispetto delle normative di legge vigenti attraverso lo Sportello Tutela Animali operativo presso il Servizio Ambiente.

#### **ART. 12 IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tabella allegato b al DPR 26/10/1972, N. 642.

#### **ART. 13 REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa parte II - del D.P.R. 131/1986".

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**p. IL COMUNE DI NOVARA**

**p. IL COMUNE DI .....**

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE - Prot 0000695 del 14/03/2017 Tit X Cl 5 Fasc